Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 20 gennaio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Veneto

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 20 DEL 20 GENNAIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **IN.AL.CA., società per azioni, in Castelvetro di Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977. — **S.I.F.IN., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8,75 % - 1973 » sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **S.I.F.IN., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 8,75 % - 1974 » sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **Artimino, società per azioni, in Artimino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1977. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito 7 % - L. 65.000.000 » sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito 9 % - L. 500.000.000 » sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Prestito 5 % - L. 50.000.000 » sorteggiate il 28 dicembre 1977. — **Domus nostra, società per azioni,**

in Pianoro (Bologna): Obbligazioni « Prestito 7 % - Lire 20.000.000 » sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni « Prestito 7 % - L. 15.000.000 » sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 4 gennaio 1978. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977 (delibera 28 febbraio 1966). — **Immobiliare Augusta Taurinorum, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977 (delibera 9 giugno 1970). — **Butan gas - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi derivanti ed affini, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1977. — **Cibus, società per azioni, in Cazzago San Martino (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1977. — **Cartiera Comini Paolo e Brozzoni, società per azioni, in Caino (Brescia):** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1977. — **Officine Maccaferri, società per azioni (già Raffaele Maccaferri & figli), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977 (delibera 5 agosto 1957). — **Officine Meccaferri, società per azioni (già Raffaele Maccaferri & figli), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977 (delibera 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri, società per azioni (già Raffaele Maccaferri & figli), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977 (delibera 12 aprile 1962). — **Officine Maccaferri, società per azioni (già Raffaele Maccaferri & figli), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977 (delibera 5 agosto 1974). — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1977. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1977. — **Fedeicementi, società per azioni, in Galatina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977. — **Conjugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1977. — **S.I.P. - Società italiana prefabbricati, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1977. — **F.I.D.I.A. - Farmaceutici italiani derivati industriali affini, società per azioni, in Abano Terme:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1977. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 gennaio 1978. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977 (repertorio n. 299337). — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977 (repertorio n. 299339). — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977 (repertorio n. 299338). — **F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1977. — **C.V.D.A. - Centro Veneto distribuzione alimentari, società per azioni, in Mestrino:** Estrazione di obbligazioni.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCXLIX seduta pubblica per mercoledì 25 gennaio 1978, alle ore 17,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(474)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1977.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e al relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » oppure « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » o « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 16 giugno 1975 dal consorzio per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante », « Asti spumante », di Asti, intesa ad ottenere alcune modifiche al decreto ed al disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1977, n. 5, sulle richieste di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche dei vini di cui trattasi di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » oppure « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti », riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, sono modificate come appresso: « Moscato d'Asti » e « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti ».

Art. 2.

Il prodotto esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto conforme alle disposizioni contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 può essere commercializzato fino ad esaurimento con la precedente denominazione.

Art. 3.

Il disciplinare di produzione dei vini « Moscato naturale d'Asti », « Moscato d'Asti spumante » oppure « Moscato d'Asti » e « Asti spumante » o « Asti », approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 è sostituito con il seguente testo:

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL « MOSCATO D'ASTI » E DEL « MOSCATO D'ASTI SPUMANTE » O « ASTI SPUMANTE » O « ASTI ».

Sezione prima

« MOSCATO D'ASTI »

Art. 1. — La denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti » è riservata al mosto o al vino bianco moscato non spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il « Moscato d'Asti » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno « Moscato bianco » prodotto nella zona di produzione di cui al successivo articolo, conservato dolce e tranquillo od in leggera fermentazione naturale.

Art. 3. — La zona di produzione del « Moscato d'Asti » che comprende il territorio di produzione già delimitato con decreto-legge 16 ottobre 1931 e decreto ministeriale 5 aprile 1932, è delimitata come appresso:

Provincia di Asti:

interi territori dei comuni di Bubbio - Calamandrana - Calosso - Canelli - Cassinasco - Castagnole Lanze - Castel Boglione - Castelletto Molina - Castelnuovo Belbo - Castel Rocchero - Cessole - Coazzolo - Castiglione di Asti - Fontanile - Incisa Scapaccino - Loazzolo - Maranzana - Maombarazzo - Monastero - Bormida - Montabone - Nizza Monferrato - Quaranti - San Marzano - Moasca - Sessame - Vesime - Rocchetta Palafea.

Provincia di Cuneo:

interi territori dei comuni di Camo - Castiglione Tinella - Cossano Belbo - Mango - Neive - Neviglie - Rocchetta Belbo - Serralunga d'Alba - S. Stefano Belbo - Santa Vittoria d'Alba - Treiso - Trezzo Tinella e la frazione di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Provincia di Alessandria:

interi territori dei comuni di Acqui Terme - Alice bel Colle Bistagno - Cassine - Grognardo - Ricaldone - Strevi - Terzo - Visone.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Moscato d'Asti », devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati su terreni di fondo valle o su terreni pianeggianti, leggeri od umidi.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto albo soltanto la produzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno « Moscato bianco ».

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Moscato d'Asti » non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata mediante una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Moscato d'Asti » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, saranno considerate idonee alla vinificazione, anche le uve che assicurano al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 9; in tali condizioni, al fine di ottenere per i vini di cui ai successivi articoli 7 e 11 le normali gradazioni alcooliche complessive, è autorizzato l'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto destinato alla produzione del « Moscato d'Asti » o l'arricchimento delle partite destinate alla spumantizzazione nei limiti e con le modalità fissate dagli articoli 6 e 10 del presente disciplinare.

La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza, per le zone delimitate nell'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ciascuna annata considerata tale, quanto disposto nei due precedenti commi.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione e per la produzione del « Moscato d'Asti » devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e comunque nell'ambito della circoscrizione territoriale delle provincie di Asti, Cuneo e Alessandria.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

cernita delle uve, quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura;

formazione, possibilmente in apposite vasche, della cosidetta « coperta » e aggiunta al mosto — all'inizio della fermentazione — di tannino, gelatina ed eventuali altri coagulanti e chiarificanti, nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalla legge;

conseguente decantazione del mosto dalla massa fecciosa e dalla coperta di superficie, seguita da filtrazioni o centrifugazione dello stesso;

conservazione del mosto o del vino ancora dolce, mediante ripetute filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, nonchè aggiunta di piccole dosi di anitride solforosa o dei suoi sali e antiossidanti consentiti dalla legge;

per la conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 6. — L'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino « Moscato d'Asti », autorizzato nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 4, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve di cui all'art. 2 del presente disciplinare e non può, in ogni caso, essere superiore a gradi 2.

Art. 7. — Il vino « Moscato d'Asti », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino o giallo più o meno intenso;

odore: aroma caratteristico e fragrante di moscato;

sapore: dolce, aromatico caratteristico del moscato;

esente da qualsiasi difetto per odori e gusti comunque provocati;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 10,5 di cui, ancora da svolgere non meno di un terzo degli zuccheri riduttori totali;

acidità totale: minimo 5 per mille.

Sezione seconda

« Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti »

Art. 8. — La denominazione di origine controllata « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » è riservata al vino spumante ottenuto dal mosto o vino rispondente alle norme del presente disciplinare, reso spumante con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, o in autoclave unicamente nel territorio di cui al successivo art. 9 e che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare.

Art. 9. — Le operazioni di preparazione del vino spumante di cui al precedente art. 8, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nel territorio delle provincie di Asti, Alessandria, Cuneo, e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino).

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano e Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » utilizzando come mosto o vino base esclusivamente il « Moscato d'Asti » reso spumante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sulla etichetta principale apposta sulle bottiglie la dizione: « Spumantizzato fuori zona ».

Art. 10. — La partita (cuvè) destinata alla spumantizzazione deve essere ottenuta esclusivamente:

a) dal mosto o dal vino « Moscato d'Asti » aventi una gradazione minima naturale di almeno gradi 10,5;

b) dal vino « Moscato d'Asti » con gradazione minima complessiva di gradi 10,5 ottenuta da mosto con una gradazione minima naturale di gradi 9 e che abbia subito l'aumento del grado alcoolico nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6;

c) da mosti o vini ottenuti da uve di cui all'art. 2, e che nelle condizioni previste dall'art. 4, penultimo comma, abbiano una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 9 e non abbiano subito alcun aumento del grado alcoolico.

Qualora la partita sia composta esclusivamente dai prodotti di cui alla lettera c) del precedente comma è autorizzato l'arricchimento della partita consistente nell'aggiunta di saccarosio o di zucchero di uva.

Tale arricchimento, che non può in ogni caso superare due gradi alcoolici, può essere effettuato sia congiuntamente allo sciroppo zuccherino sia disgiuntamente nella fase di preparazione della partita, purchè questa sia destinata alla spumantizzazione e si trovi nello stabilimento di spumantizzazione.

Nel processo di lavorazione per la spumantizzazione può essere usato come sciroppo zuccherino esclusivamente il saccarosio o lo zucchero d'uva e la durata di tale processo, compreso il periodo di invecchiamento, non può essere inferiore ad un mese.

Art 11. — Il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » all'atto dell'imbottigliamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine persistente;

limpidezza: brillante ed in tale stato conservabile in condizioni normali;

colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue, a volte anche con qualche lieve riflesso verdognolo, comunque non intenso o rossiccio;

odore: aroma caratteristico di moscato, assai spiccato ma delicato;

sapore: aromatico, caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed aromatico;

esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore comunque provocati;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12 con alcool svolto minimo gradi 7 e massimo 9,5;

zuccheri riduttori (dopo inversione): minimo 70 e massimo 95 grammi per litro;

acidità totale: minimo 5 per mille;

estratto secco netto: minimo g 17 per litro;

sovrapressione in bottiglia alla temperatura di 20° C: non inferiore a tre atmosfere.

Art. 12. — Nella preparazione del vino spumante di cui al presente disciplinare è vietata la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 13. — E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, qualora ciò sia richiesto da esigenze dei mercati esteri, consentire lievi varianti ai valori chimici di cui all'art. 11.

Art. 14. — Il « Moscato d'Asti spumante » o « Asti spumante » o « Asti » confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al commercio nelle tradizionali bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

Per il prodotto spumante destinato all'esportazione è autorizzata la confezione in bottiglie aventi le capacità consentite dalle norme del Paese importatore.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire, in relazione a particolari esigenze di mercato o per l'attuazione delle direttive comunitarie, caratteristiche di forma delle bottiglie diverse da quelle tradizionali.

Art. 15. — Sulle confezioni (cartellini, etichette, collarini, capsule, cartoni, cassette, ecc.) dei recipienti contenenti il vino spumante di cui al presente disciplinare è vietato apportare varianti alle rispettive denominazioni di origine controllata, quali ad esempio « Gran moscato d'Asti », « Asti gran spumante », « Gran spumante d'Asti », ecc., nonchè fare uso di qualificazioni o classificazioni elogiative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1977

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977
Registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 310

(333)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1977.

Determinazione della quota da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il biennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1975, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1977;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1979, nella misura del 15 % calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto, in tutto o in parte, la esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1977
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 287

(403)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Autorizzazione alla Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a r.l., in Arezzo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 1° aprile 1972 e 30 gennaio 1973, con i quali la Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a r.l., con sede in Arezzo, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare dell'Etruria;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a r.l., con sede in Arezzo, con i decreti di cui in premessa, è estesa all'intero territorio della provincia di Livorno.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare dell'Etruria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(201)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Costituzione della « riserva naturale » della foresta demaniale del Circeo, in provincia di Latina e sua dichiarazione di « riserva della biosfera ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i propri decreti nelle date sottoindicate per la costituzione delle riserve naturali di cui all'elenco che segue, ricadenti nella foresta demaniale del Circeo:

decreto ministeriale 26 luglio 1971: riserva naturale « Rovine di Circe »;

decreto ministeriale 26 luglio 1971: riserva naturale « Piscina della Gattuccia »;

decreto ministeriale 26 luglio 1971: riserva naturale « Lestra della Coscia »;

decreto ministeriale 22 febbraio 1975: riserva naturale « Piscina delle Bagnature »;

Considerato che l'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, nel quadro del programma « uomo e biosfera », con provvedimento in data 1° marzo 1977, ha inserito la foresta demaniale del Circeo nella « rete internazionale delle riserve della biosfera », rete costituita dalle zone rappresentative dei principali tipi di ecosistemi mondiali, allo scopo di proteggere la natura e di promuovere la ricerca scientifica al servizio dell'uomo;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 19/73 del 1° dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

La foresta demaniale del Circeo, come da corografia allegata, è costituita in « riserva naturale » per la superficie di Ha 3070 non dichiarata già tale ai sensi dei decreti ministeriali indicati in premessa.

Art. 2.

La foresta demaniale del Circeo, dichiarata riserva naturale ai sensi dei decreti citati in premessa e dell'art. 1 del presente decreto, per una superficie complessiva di Ha 3260 è dichiarata « riserva della biosfera » ed è a disposizione del programma « uomo e biosfera » dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, per l'inclusione nella « rete internazionale delle riserve della biosfera ».

Art. 3.

Entro il perimetro della riserva naturale istituita ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è consentito l'accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza.

Art. 4.

L'accesso alla foresta per fini diversi da quelli indicati all'art. 3 e, in particolare per fini ricreativi, può essere autorizzato permanentemente o di volta in volta e per l'intero territorio o per parti di esso dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 5.

Alla tutela della riserva sopra descritta, provvederà in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

FORESTA DEMANIALE DEL CIRCEO (LT)

1:100.000

RISERVE NATURALI GIA ESISTENTI

NUOVA RISERVA NATURALE

DELIMITAZIONE «RISERVA DELLA BIOSFERA»

(107)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Salvo S.a.s., in Imperia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di olio di oliva di origine e provenienza Spagna la ditta Vincenzo Salvo S.a.s. di Imperia, ha effettuato un pagamento anticipato di pesetas 1.800.000 di cui al modello *B*-Import n. 5382553 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, in data 22 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2. secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Imperia il 1° novembre-2 dicembre 1976 con un ritardo, quindi, di centotrentuno e centosessantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 370107 del 15 novembre 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardo nell'importazione della merce è stato determinato dal fatto che la merce era stata acquistata per essere destinata all'esportazione e pertanto l'operatore ha preferito mantenere la stessa allo stato estero onde evitare gli oneri tariffari all'importazione. Successivamente, lo operatore ha chiesto e ottenuto di fruire del « Regime comunitario di transito e importazione Exim » in base al quale viene concesso di importare a prelievo zero la merce che, all'atto dell'importazione, risulti già destinata a mercati extracomunitari;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata con istanza del 28 gennaio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Vincenzo Salvo S.a.s. di Imperia, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, sede di Genova, nella misura del 5 % di pesetas 1.800.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(206)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Revoca del decreto ministeriale 16 gennaio 1976 concernente incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società F.lli Damiano, in Capo d'Orlando.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e con decreto ministeriale 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1976, con cui si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società F.lli Damiano di Capo d'Orlando (Messina), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in relazione ad un pagamento anticipato di franchi francesi 174.250 (di cui al mod. *B*-Import n. 292503 del 17 ottobre 1974) per l'importazione di kg 100.000 di zucchero di origine e provenienza Francia, importazione avvenuta con un ritardo di quarantotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario assunto all'atto del pagamento;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inoltrato dalla società interessata in data 18 marzo 1976, in cui sono evidenziati e documentati i fatti che hanno dato origine al predetto ritardo nello sdoganamento della merce;

Considerato che tale ritardo è da attribuirsi al corrispondente rinvio delle spedizioni da parte del fornitore estero in conseguenza del fatto che il contratto di

fornitura prevedeva la spedizione a ricezione del pagamento e che il pagamento stesso è pervenuto con ritardo al fornitore stesso a causa del concomitante prolungato sciopero dei dipendenti delle poste francesi;

Ritenuto che tale circostanza è idonea ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della tardata importazione alla ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la revoca del decreto ministeriale 16 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1976, relativo all'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla società F.lli Damiano di Capo d'Orlando (Messina), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di franchi francesi 174.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'ufficio italiano dei cambi provvederà alla notificazione del presente decreto al Ministero del tesoro - Tesoreria provinciale, ai fini della restituzione della cauzione in argomento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(207)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1977.

Norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 30 del citato regolamento (CEE) n. 816/70 che prevede i vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del consiglio dell'8 agosto 1974, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2133 che prevede la possibilità di utilizzare indicazioni facoltative fra le quali il nome di una unità geografica « per la designazione dei vini da tavola », l'art. 3, paragrafo 2, che prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire le norme atte a rendere obbligatorie, vietare o limitare le indicazioni facoltative previste dal sopra citato art. 2, fra le quali la indicazione geografica e l'art. 4 contenente disposizioni riguardanti la designazione dei vini da tavola con riguardo alla « unità geografica » in cui detti vini sono prodotti;

Visto il regolamento (CEE) n. 1608/76 della commissione del 4 giugno 1976, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uva;

Ritenuta la necessità, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie sopra citate, di disciplinare la produzione, la designazione e la commercializzazione dei detti « vini da tavola con indicazione geografica »;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 816/70 e dell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2133/74, possono essere utilizzati esclusivamente i nomi delle unità geografiche delimitate in modo preciso di cui ai successivi articoli e a condizione che vengano rispettate le altre norme del presente decreto.

Art. 2.

Per « unità geografica » di cui al precedente art. 1 devesi intendere l'area di produzione corrispondente alla circoscrizione territoriale di una o più unità amministrative, regione, provincia, comune, o ad una loro parte amministrativamente individuata ovvero ad un'area diversa da quelle sopra indicate, purchè definita od individuabile in base ad elementi di carattere tradizionale oltrechè geografico e designata con un proprio nome.

Qualora il nome geografico dell'area di cui sopra non corrisponda a quello delle unità amministrative, o di una loro parte, alla delimitazione di tale area dovrà provvedersi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, su domanda degli interessati.

La domanda di cui trattasi, rivolta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dovrà essere presentata in duplice copia all'assessorato per l'agricoltura della o delle regioni competenti che provvederà previa istruttoria ad inoltrarla al suddetto Ministero corredata del proprio relativo motivato parere.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante la fondatezza della domanda e le ragioni per le quali si propone la delimitazione della zona nei termini richiesti;

b) cartina geografica di scala 1:25.000 contenente l'indicazione della zona di produzione delle uve.

Le delimitazioni delle zone di produzione effettuate con appositi decreti ministeriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sono valide ai fini del presente decreto.

Art. 3.

Non è consentito utilizzare per un vino da tavola con indicazione geografica il nome di una « unità geografica » qualora vi sia identità o possibilità di confusione tra tale nome ed il complesso o una parte preminente delle indicazioni geografiche della denominazione di origine controllata o controllata e garantita di un vino o qualora l'indicazione della « unità geografica » consista nella deformazione o in una variazione delle denominazioni di origine sopra indicate avente lo stesso sostanziale significato delle dette denominazioni.

E' altresì vietato utilizzare il nome di una sottodenominazione od una menzione specifica geografica, tradizionale o di fantasia, espressamente prevista dai di-

sciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita o qualsiasi loro deformazione o variazione avente lo stesso sostanziale significato.

E' vietato, inoltre, utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parte di essi riservati ai VQPRD ed il cui significato sia equivalente a quello del nome geografico o parte di essi riservato ai VQPRD.

Il riconoscimento di una indicazione geografica come denominazione di origine controllata esclude la possibilità di continuare ad utilizzare la stessa per designare un vino da tavola con indicazione geografica. In tale caso devono essere applicate anche le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Gli aggettivi corrispondenti a nomi di unità geografiche sono considerati menzioni identiche a tali nomi.

Art. 5.

La designazione di un vino da tavola con indicazione geografica non deve identificarsi o dar luogo a confusione con la designazione di un vino importato ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 2133/74.

Art. 6.

E' vietato il riferimento a termini di carattere geografico-morfologico quali monte, altopiano, costa, valle, piana, riviera e simili salvo che essi facciano parte integrante della indicazione geografica e che le uve siano prodotte esclusivamente nel territorio portante legittimamente la indicazione geografica di cui trattasi.

E' consentito il riferimento ai termini castello e abbazia a condizione che tali termini siano seguiti dal nome proprio delle entità storico tradizionali suddette, che la entità indicata faccia parte integrante dell'azienda, che il vino in questione derivi esclusivamente da vigneti portanti legittimamente tale menzione e che le operazioni di vinificazione siano state effettuate all'interno della detta azienda.

Su richiesta delle ditte interessate, presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può essere altresì consentita a determinate condizioni, sentito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, la prosecuzione dell'uso dei termini di cui al secondo comma seguiti dal nome proprio, qualora gli stessi facciano parte integrante della denominazione o ragione sociale dell'imbottigliatore del vino da tavola con indicazione geografica.

Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto è consentita a titolo provvisorio e fino a decisione del suddetto Ministero la prosecuzione dell'uso sopra specificato a condizione che le ditte stesse presentino la richiesta di cui al precedente comma entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

I termini colle e collina non facenti parte di una denominazione geografica possono essere utilizzati per i vini da tavola con indicazione geografica soltanto se il prodotto proviene da uve di vigneti ubicati in terreni di giacitura collinare e se la relativa quantità è separatamente indicata nel registro dei produttori.

Art. 8.

Il « vino da tavola con indicazione geografica » deve provenire almeno per l'85% da uve prodotte nell'area geografica cui si fa riferimento.

Tuttavia, se in aggiunta alla indicazione geografica si è fatto riferimento ad un termine di carattere geografico o storico-tradizionale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 il vino di cui trattasi deve provenire esclusivamente da uve prodotte nella zona cui si riferisce il termine suddetto.

Art. 9.

I « vini da tavola con indicazione geografica » debbono essere prodotti con uve provenienti dai vitigni raccomandati o autorizzati nell'unità o nelle unità amministrative comprendenti o comprese nella unità geografica di produzione del vino stesso.

E' consentito il riferimento al nome di un vitigno a condizione che il vino provenga per almeno l'85%, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione, da uve del detto vitigno e purché tale provenienza sia determinante per il carattere del prodotto stesso.

E' consentito il riferimento al nome di due vitigni a condizione che il vino in questione derivi esclusivamente da uve dei detti vitigni, indicando per primo il vitigno che concorre in misura preponderante.

Qualora l'indicazione del nome di uno o due vitigni abbinati all'indicazione geografica del vino da tavola sia tale da creare possibilità di confusione con la designazione di un VQPRD è vietato l'impiego del nome di detti vitigni.

Restano salve, per quanto concerne la designazione geografica, le deroghe previste dall'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1168/76 e dall'art. 6, punto b, del regolamento (CEE) n. 1475/77.

Art. 10.

Qualora il nome del vitigno che si intende utilizzare nella designazione di un vino da tavola con indicazione geografica, contenga un nome geografico, in sua vece deve essere utilizzato il corrispondente sinonimo, se questo è previsto dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 1608/76. In mancanza di tale sinonimo, il nome del vitigno va indicato in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli dei caratteri usati per indicare il nome geografico facente parte della designazione del prodotto.

Art. 11.

E' consentito per i « vini da tavola con indicazione geografica » il riferimento dall'annata di raccolta delle uve a condizione che il vino così designato derivi per almeno l'85% da uve raccolte nell'annata cui si riferisce l'indicazione, previa detrazione del quantitativo dei prodotti utilizzati per un'eventuale dolcificazione.

Art. 12.

E' consentito utilizzare contemporaneamente in etichetta le indicazioni riferentisi all'area di produzione, al nome di un vitigno e all'annata di raccolta delle uve a condizione che il vino così designato derivi, per almeno l'85% dell'area di produzione, dal vitigno e dall'annata di raccolta delle uve cui le indicazioni si riferiscono.

Art. 13.

L'indicazione geografica, il riferimento a terminologie di carattere geografico o storico, tradizionale, il riferimento al nome di uno o di due vitigni e l'indicazione dell'annata di raccolta devono essere dichiarati, ai fini della loro utilizzazione, nella denuncia di produzione del vino.

Le indicazioni di cui al precedente comma dovranno altresì essere riportate su tutti gli altri documenti ufficiali e nei registri tenuti dalle ditte che producono o commercializzano « vini da tavola con indicazione geografica ».

Art. 14.

E' consentito per i vini da tavola con indicazione geografica riportare nell'etichettatura informazioni relative alla storia del vino in questione o dell'impresa imbottigliatrice o dell'impresa partecipante al circuito commerciale del vino stesso, compreso l'anno di fondazione o l'inizio dell'attività dell'azienda imbottigliatrice, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 16, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 1608/76, e successive modificazioni.

Art. 15.

E' consentito che le indicazioni di cui all'art. 2 o, rispettivamente, all'art. 14 vengano riportate sui documenti commerciali per mezzo di un codice aziendale, purché lo stesso documento contenga un prospetto delle indicazioni e dei diversi elementi del codice aziendale ad esse corrispondenti.

Art. 16.

Agli effetti dell'art. 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1608/76, e successive modificazioni, le espressioni « gradazione alcolometrica effettiva », « alcole effettivo », e « gradazione alcolometrica totale » possono essere abbreviate o sostituite da termini tradizionali corrispondenti, purché in lingua italiana.

Art. 17.

I produttori di uve singoli o associati che intendono destinare le stesse alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica, sono tenuti a presentare, prima di vinificare le uve in questione o di consegnarle a terzi per la vinificazione — e comunque entro i termini previsti per la denuncia di produzione del vino di cui al regolamento n. 134/62 del 25 ottobre 1962 ed al decreto ministeriale 24 luglio 1976 — una dichiarazione, in duplice copia, alle camere di commercio, industria e agricoltura competenti per territorio nella quale devono essere indicati il nome del « vino da tavola con indicazione geografica » che si intende utilizzare, la quantità di uve prodotte e la superficie globale dei terreni vitati, dalla quale le uve derivano, compresi nella unità geografica di produzione.

Una copia della detta dichiarazione, vistata dalle dette camere di commercio, industria e agricoltura sarà restituita, a cura delle stesse, agli interessati a comprova della esatta utilizzazione della indicazione geografica per il vino da tavola cui essa si riferisce.

Nel caso in cui i produttori di uve non provvedano alla vinificazione delle stesse, sono tenuti a rilasciare ai concessionari, all'atto della cessione delle dette uve, una dichiarazione nella quale devono essere indicati il nome del vino da tavola che si intende utilizzare e la quantità di uve cedute, nonché il riferimento agli estremi della dichiarazione di cui al precedente comma annotando gli estremi del trasferimento sulla copia di dichiarazione suddetta.

Art. 18.

I produttori che intendono porre in commercio il vino da tavola, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1978, con una indicazione geografica sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui al presente decreto.

E' consentita la commercializzazione fino ad esaurimento dei vini da tavola provenienti da precedenti vendemmie aventi riferimenti geografici non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto a condizione che i detti prodotti siano denunciati agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio secondo le modalità e nei termini stabiliti nel decreto ministeriale 16 dicembre 1977.

Roma, addì 21 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(405)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Catania - piogge persistenti dal novembre 1976 alla seconda decade di gennaio 1977; grandinata del 18 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(407)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Albacora S.r.l. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 375.360 di cui al mod. *B*-Import n. 4638676 rilasciato in data 12 dicembre 1974 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di 2.000 cartoni di filetti di sgombro all'olio di semi vari di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona tra il 2 aprile 1975 ed il 28 agosto 1975 con un ritardo, quindi, da ottantuno giorni ad oltre sette mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 413183 del 30 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 gennaio 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo stesso è stato determinato da impedimento di natura congiunturale (calo di vendita dei prodotti alimentari sul mercato interno);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l. di Genova, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di F.F. 375.360 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: GALLI

(341)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1978.

Elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che a norma del predetto regolamento occorre indire le elezioni per la nomina di otto rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero, di cui quattro titolari e quattro supplenti ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 775;

Sentito il consiglio di amministrazione che si è regolarmente pronunciato su tutte le questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione delle « terne » per la designazione dei componenti sia della commissione elettorale centrale e sia delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Esaminata la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali sono indette per il giorno 2 aprile 1978 dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

	Sede
Abruzzo	L'Aquila - Sopr. beni amb. arch. art e stor. - Castello cinquecentesco.
Basilicata	Potenza - Sopr. archeologica - Via Livorno - Palazzo Brienza - Parco Aurora.
Calabria	Cosenza - Sopr. beni amb. arch. art. e stor. - Via Montesano n. 22.
Campania	Napoli - Biblioteca nazionale - Via Vittorio Emanuele.

	Sede
Emilia-Romagna	Bologna - Biblioteca universitaria - Via Zamboni n. 35.
Friuli-Venezia Giulia	Trieste - Sopr. beni amb. archeol. art. e stor. - Piazza della Libertà n. 7.
Lazio	Roma - Commissione centrale - Via del Collegio Romano n. 27. Roma - Commissione circoscrizionale: Sopr. beni art. e stor. - Via del Plebiscito n. 118.
Liguria	Genova - Sopr. archeologica - Via Balbi n. 10.
Lombardia	Milano - Sopr. beni art. e stor. - Via Brera n. 28.
Marche	Ancona - Sopr. archeol. - Piazza del Senato n. 2.
Molise	Campobasso - Sopr. beni amb. arch. archeol. art. e stor. - Via Prosdocimo Rotondo n. 8.
Piemonte - Valle d'Aosta	Torino - Sopr. beni amb. arch. - Piazza San Giovanni n. 2.
Puglia	Bari - Sopr. beni amb. arch. art. stor. - Via Don Minzoni - Castello Svevo.
Sardegna	Cagliari - Sopr. beni amb. arch. art. e stor. - Via Caprera n. 9.
Sicilia	Palermo - Sopr. archivistica - Corso Vittorio Emanuele n. 31.
Toscana	Firenze - Sopr. archeologica - Via della Pergola n. 65.
Umbria	Perugia - Archivio di Stato - Piazza G. Bruno n. 10.
Veneto - Trentino-Alto Adige	Venezia - Sopr. beni amb. arch. - Palazzo Ducale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Schiavo dott. Renato, consigliere di Stato.

Membri:

Brancaforte dott. Renato;
Buonocore dott. Maurizio;
Costa dott. Francesco;
Miano dott. Ugo;
Nardone Antonio;
Natoli dott. Giovanni.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma - Via del Collegio Romano n. 27.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi di cui all'art. 2:

ABRUZZO

Presidente:

Tournon dott. Paolo.

Membri:

Bartolini Lucia;
Basile Domenico;
Del Grande Antonio;
Lupi Sandro;
Manzi Giuliano;
Paolucci Giovanni.

BASILICATA

Presidente:

Salvati dott. Catello.

Membri:

Capitanio Giuseppe;
Margarella Paolo;
Moles Paolo Gerardo;
Nenni Mario;
Santagata Giuseppe;
Sassano Raffaele.

CALABRIA

Presidente:

Coccia dott.ssa Giuseppina.

Membri:

Bruno Giuseppe;
Dodaro Clara in Coccinìglia;
Montoro Italo;
Noceti Luigi;
Pietramala Francesco;
Samà Francesco.

CAMPANIA

Presidente:

Guarino dott. Alberto.

Membri:

Cipolletta Michele;
D'Amore Luigi;
Formicola Ciro;
Levi Leopoldo;
Ragozzino Angelo;
Santoro Giovanni.

EMILIA ROMAGNA

Presidente:

Calvani dott. Angelo.

Membri:

Brucato Calogero;
Brugnoli Ezio;
Franchi Gianfranco;
Frattarolo Livia;
Marzocchi Carlo;
Picciarelli Giovanni.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Degani dott. Alessandro.

Membri:

Anselmi Demetrio;
Calucci Maria Bianca;
Oricchio Giancarlo;
Siano Luigi;
Valetti Rosetta;
Ventura Francesco.

LAZIO

Presidente:
Brugnoli dott.ssa M. Vittoria in Pace.

Membri:
Botti Federico;
Chiappini Mario;
Cortini Allemand Vittoria;
Di Cesare Nadia;
Franchini Antonio;
Serrai Alfredo.

LIGURIA

Presidente:
Veneruso dott. Danilo.

Membri:
Andreacchio Antonio;
Bellezza Anna Maria;
Bertagni Pietro;
Bonduà Eugenio;
Coiladu Giorgio;
Di Pietro Giovanni.

LOMBARDIA

Presidente:
Scarfì dott.ssa Bianca Maria.

Membri:
Amari Pietro;
Binaghi Olivari M. Teresa;
Fiorina Ugo;
Moscatello Giuseppe;
Santorsoia Francesco;
Villani Francesco.

MARCHE

Presidente:
Mercando dott.ssa Liliana.

Membri:
Bolognini Umberto;
Fanesi Gloria Maria;
Federici Marino;
Giustini Carlo;
Sampaolesi Idreno;
Tomassetti Guido.

MOLISE

Presidente:
D'Agostino dott. Bruno.

Membri:
Camperchioli Vincenzo;
D'Amelij Francesco Saverio;
De Benedittis Renata;
Nobile Pierluigi;
Palladino Antonio;
Pistone Laura Gabriella.

PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Presidente:
Curto dott. Silvio.

Membri:
Airola Giovanni;
Balbi Carla;
Frattarolo Raffaele;
Gentile Guido;
Giaccaria Angelo;
Pesolillo Giorgio.

PUGLIA

Presidente:
Mola dott. Riccardo.

Membri:
Baldassare Michele;
Di Pierro Francesco;
D'Onghia Silvio;
Licinio Giuseppe;
Poli Lidia Antonietta;
Vinella Maria Teresa.

SARDEGNA

Presidente:
Olla Repetto dott.ssa Gabriella.

Membri:
Bolla Giovanni;
Contu Costa Raimonda;
Gaglioti Maria;
Lai Francesco;
Murgia Salvatore;
Pes Mario.

SICILIA

Presidente:
Giuffrida dott. Romualdo.

Membri:
Burbarella Grazia;
Graditi Salvatore;
Lamendola Antonio;
Mercurio Francesco;
Ragusa Costanza Rosa;
Tamburello Ines.

TOSCANA

Presidente:
Pansini dott. Giuseppe.

Membri:
Arrighi Fernando;
Mazza Cano Antonio;
Romanelli Renzo;
Sassu Pasquale;
Signorini Ornella;
Talocchini Anna.

UMBRIA

Presidente:
Feruglio dott.ssa Anna.

Membri:
Comez Giorgio;
Palombaro Fabio;
Ricci Francesco;
Valentino Domenico;
Volpi Ilario;
Zazzirini Clara.

VENETO - TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Padoan dott. Renato.

Membri:

Bettella Mario;
Bisotto Franca;
Diana Mario;
Nascimben Danilo;
Selmi Paolo;
Zanchetta Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 12 gennaio 1978

Il Ministro: PEDINI

(404)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2802/77 della commissione, del 15 dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 326 *del* 19 *dicembre* 1977.

(152/C)

Regolamento (CEE) n. 2803/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1848/76, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 2804/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, recante quarta modifica del regolamento (CEE) numero 1876/74 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2805/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (1978).

Regolamento (CEE) n. 2806/77 del consiglio, del 12 dicembre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1169/77 per quanto riguarda i tassi di cambio applicabili per il tabacco del raccolto 1976.

Regolamento (CEE) n. 2807/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2808/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2809/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2810/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2811/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, relativo alla classificazione di prodotti nelle voci 60.04 e 60.05 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2812/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2813/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2814/77 della commissione, del 16 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 322 *del* 17 *dicembre* 1977.

(153/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 233-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Pozzi Mario, in Vicenza, via Riviera Berica n. 360/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 233-VI » ha dichiarato che sei punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(185)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 45-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Silver », amministratore unico Zucchelli Vittorio, in Bologna, via Larga n. 31, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 45-BO » ha dichiarato che tredici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13832)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 175-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Oreficeria Ranzan Romeo, in Monticello Conte Otto, via Parmesana Cavazzale n. 106, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 175-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(186)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 82-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Fabbiani Walter, in Bologna, via del Cane n. 5, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 82-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13834)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 85-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « L.A.B.O. » di Zucchini Guido & C., in Bologna, via Oberdan n. 30, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 85-BO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(13835)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	874,85	874,85	874,90	874,85	874,80	874,85	874,75	874,85	874,85	874,85
Dollaro canadese	795,50	795,50	795,25	795,50	795,20	795,50	795,50	795,50	795,50	795,50
Franco svizzero	441,35	441,35	441,80	441,35	441,50	441,35	441,54	441,35	441,35	441,35
Corona danese	151,14	151,14	151,10	151,14	151,15	151,14	151,21	151,14	151,14	151,15
Corona norvegese	169,81	169,81	169,80	169,81	169,80	169,81	169,87	169,81	169,81	169,80
Corona svedese	186,93	186,93	186,90	186,93	186,95	186,93	186,95	186,93	186,93	186,95
Fiorino olandese	385,40	385,40	385,20	385,40	385,50	385,40	385,38	385,40	385,40	385,40
Franco belga	26,65	26,65	26,55	26,65	26,65	26,55	26,5460	26,65	26,65	26,55
Franco francese	184,82	184,82	184,70	184,82	184,95	184,82	184,90	184,82	184,82	184,85
Lira sterlina	1684,60	1684,60	1684,25	1684,60	1683,45	1684,50	1684,20	1684,60	1684,60	1684,60
Marco germanico	410,68	410,68	410,175	410,68	410,90	410,68	410,60	410,68	410,68	410,70
Scellino austriaco	57,259	57,259	57,27	57,259	57,50	57,29	57,287	57,259	57,259	57,25
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,68	21,80	21,75	21,80	21,70	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,841	10,841	10,85	10,841	10,86	10,84	10,8430	10,841	10,841	10,85
Yen giapponese	3,62	3,62	3,63	3,62	3,62	3,62	3,618	3,62	3,62	3,62

Media dei titoli del 17 gennaio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72.875
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	93,575
» 5 % (Ricostruzione)	94,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,350
» 5 % (Beni esteri)	94,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	77,725
» 5,50 % » » 1969-84	74,775
» 6 % » » 1970-85	76,050
» 6 % » » 1971-86	72,900
» 6 % » » 1972-87	71,950
» 9 % » » 1975-90	78,625
» 9 % » » 1976-91	78,975
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	85 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,600
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	98,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,150
» poliennali 7 % 1978	98,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,925
» » 9 % 1980	83,125
» » 10 % 1981	93,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	874,80
Dollaro canadese	795,50
Franco svizzero	441,445
Corona danese	151,175
Corona norvegese	169,84
Corona svedese	186,94
Fiorino olandese	385,39
Franco belga	26,548
Franco francese	184,86
Lira sterlina	1684,40
Marco germanico	410,64
Scellino austriaco	57,273
Escudo portoghese	21,75
Peseta spagnola	10,842
Yen giapponese	3,619

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1976 risultano disponibili tre posti da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

3) docenti di istituti di istruzione secondaria di primo grado, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici dell'istruzione elementare di cui alla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rivestivano la qualifica di ispettore scolastico delle scuole elementari;

6) i direttori didattici della scuola elementare di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimenti disciplinare o penale;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende oppure del competente provveditore agli studi o sovrintendente scolastico regionale o interregionale.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta dà bollo da L. 1.500, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio.

In sostituzione del giudizio complessivo per gli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, i professori di cui ai punti 2) e 3), del precedente art. 2, dovranno presentare copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9.

Non saranno presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di

carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: Concorso a tre posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere), dal dirigente generale, capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 11.

Sono valutate soltanto quelle relative alla problematica didattica, scolastica o alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonchè sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

3) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonchè le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

4) libere docenze: fino a punti 2.

Non è valutata la libera docenza relativa all'insegnamento per cui il candidato abbia ottenuto l'incarico previsto al precedente punto 3).

La commissione esaminatrice determinerà preliminarmente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

6) incarichi e servizi speciali: fino a punti 7.

Gli incarichi e i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità;

7) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusisi con l'attribuzione di un punteggio o superati con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

8) idoneità in precedenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica o in precedenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di provveditore agli studi: punti 1 per ogni idoneità fino a punti 2;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 20 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 10 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato o quale ispettore tecnico periferico dell'istruzione elementare o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 10.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale acccettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari, dimissionari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti in regola con le vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'*attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici* del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia effetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e saranno assegnati alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbe conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1977
Registro n. 145 *Istruzione, foglio n.* 85

(385)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lucca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI LUCCA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lucca.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lucca dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Lucca in base ai coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Lucca, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualita di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stato dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun do-

cumento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Lucca e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lucca, addì 28 febbraio 1977

Il direttore provinciale: CASINI

Registrata alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1977
Registro n. 2 Poste, foglio n. 258

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Lucca

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . residente in . . . . via . . n. . provincia . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 28 febbraio 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . il . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(264)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Gorizia, nell'ordine appresso indicato:

1. De Negri Errico	punti	90,568	su 132
2. Boianelli Fernando	»	89,240	»
3. Martino Arcadio	»	88,239	»
4. Marassi Fulvio	»	87,782	»
5. Vitale Giovanni	»	85,319	»
6. Pacifici Luigi	»	82,127	»
7. Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
8. Avolio Raffaele	»	82,000	»
9. Porcile Luciano	»	81,000	»

10.	Cerminara Luigi	punti	80,622	su 132
11.	Giglio Francesco	»	80,575	»
12.	Laurenza Giovanni	»	80,336	»
13.	Orlando Zon Italo	»	79,936	»
14.	Florio Pietro	»	79,193	»
15.	De Pascale Mario	»	79,018	»
16.	Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
17.	Panuccio Rocco	»	79,079	»
18.	Lauletta Angelo	»	77,454	»
19.	Tarella Domenico	»	77,313	»
20.	Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
21.	Mazzella Claudio	»	75,313	»
22.	Armocida Elio	»	73,556	»
23.	Carusi Agostino	»	73,109	»
24.	Circosta Lorenzo	»	72,676	»
25.	Amorese Arturo	»	72,482	»
26.	Labriola Antonio	»	72,350	»
27.	Mazzini Libero	»	72,189	»
28.	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
29.	Santanera Giuseppe	»	71,800	»
30.	Di Gilio Vito	»	71,603	»
31.	Alfano Antonio	»	70,947	»
32.	Recchia Ezio	»	70,927	»
33.	Rotella Mario	»	70,886	»
34.	Cresta Primo	»	70,738	»
35.	Pompeo Luigi	»	70,650	»
36	Margione Francesco	»	70,595	»
37.	Patriarca Emilio	»	69,933	»
38	Visone Aniello	»	69,845	»
39.	Cremonesi Spartaco	»	69,835	»
40.	Gangarelli Luigi	»	69,337	»
41.	Mangiapane Antonino	»	69,087	»
42.	Ferraro Calogero	»	68,463	»
43.	Passaretti Umberto	»	68,360	»
44.	Ventrella Giuseppe	»	68,260	»
45.	Galeone Giovanni	»	68,160	»
46.	Colavolpe Antonio	»	67,837	»
47.	Gianfranchi Ruggero	»	67,832	»
48.	Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
49.	Falciglia Antonino	»	67,652	»
50.	Zagordo Cosimo	»	66,778	»
51.	Ridolfo Francesco	»	66,592	»
52	Incandela Francesco	»	66,584	»
53.	Pesente Elio	»	66,576	»
54.	Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
55.	Rapetti Andrea	»	66,502	»
56.	Bova Antonino	»	66,400	»
57.	Storto Armando	»	66,081	»
58.	Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
59.	Guido Pasquale	»	65,598	»
60.	Gabusi Giovambattista	»	65,198	»
61.	Trullo Antonio	»	65,032	»
62.	Lo Martire Stelio	»	64,997	»
63.	Narducci Fiorenzo	»	64,948	»
64.	Casamenti Teodoro	»	64,488	»
65.	Salari Giuseppe	»	64,436	»
66	Tosolini Renzo	»	64,132	»
67.	Ruglioni Otello	»	64,119	»
68.	Faillace Peppino	»	63,926	»
69.	Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
70.	Ceola Mario	»	61,862	»
71.	Ugatti Enzo	»	61,748	»
72.	Gammaldi Mario Eugenio	»	61,600	»
73.	Mazzarella Giuseppe	»	61,460	»
74.	Magoni Beniamino	»	60,599	»
75.	Guariento Leone	»	60,250	»
76.	Di Cristofaro Giamberardino	»	60,016	»
77.	Marcuzzi Umberto	»	59,992	»
78.	Tinti Geltrudino	»	59,766	»
79.	Santoro Pasquale	»	59,760	»
80.	Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
81.	Callipo Gaetano	»	59,613	»
82.	Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
83.	Famiglietti Giuseppe	»	59,050	»
84.	Mura Francesco (art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	58,822	»
85.	Trinco Franco	»	58,822	»
86.	Muriana Giuseppe	»	58,772	»
87.	Fabris Mario	»	58,566	»
88.	Patriarca Mario	»	58,520	»
89.	Garzoni Giuseppe	»	58,200	»
90.	Abatecola Giovanni	punti	57,545	su 132
91.	Liotti Francesco	»	56,666	»
92.	Alvisi Aldo	»	56,372	»
93.	Famiglietti Mario	»	56,366	»
94.	Albonetti Alberto	»	56,016	»
95.	Aprile Pietro Maria	»	55,800	»
96.	Sanna Pio	»	55,766	»
97.	Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
98.	Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
99.	Tumeo Giuseppe	»	54,998	»
100.	Spiezia Giovanni	»	54,866	»
101.	Scrudato Salvatore	»	54,132	»
102.	Bruno Carmelo	»	53,500	»
103.	Goria Marziale	»	53,472	»
104.	Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(162)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 settembre 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Isernia nell'ordine appresso indicato:

1.	De Angelis Vittorio	punti	91,353	su 132
2.	De Negri Errico	»	90,568	»
3.	Boianelli Fernando	»	89,240	»
4.	Martino Arcadio	»	88,239	»
5.	Marassi Fulvio	»	87,782	»
6.	Vitale Giovanni	»	85,319	»
7.	Pacifici Luigi	»	82,127	»
8.	Zaccardi Leonzio	»	82,018	»
9.	Avolio Raffaele	»	82,000	»
10.	Porcile Luciano	»	81,000	»
11.	Cerminara Luigi	»	80,622	»
12	Giglio Francesco	»	80,575	»
13.	Laurenza Giovanni	»	80,336	»
14.	Florio Pietro	»	79,193	»
15.	Travaglini Giuseppe	»	78,770	»
16.	Panuccio Rocco	»	78,079	»
17.	Lauletta Angelo	»	77,454	»
18.	Tarella Domenico	»	77,313	»
19.	Mazzella Claudio	»	76,313	»
20.	Imboldi Rocco Emilio	»	76,166	»
21	Conte Antonio	»	75,835	»
22.	Armocida Elio	»	73,556	»
23.	Carusi Agostino	»	73,109	»
24.	Circosta Lorenzo	»	72,676	»
25.	Amorese Arturo	»	72,482	»
26.	Labriola Antonio	»	72,350	»
27.	Mazzini Libero	»	72,189	»
28.	Ricotta Giovanni	»	71,825	»
29.	Di Giglio Vito	»	71,603	»
30.	Mammana Francesco	»	71,447	»
31.	Alfano Antonio	»	70,947	»
32.	Recchia Ezio	»	70,927	»
33.	Rotella Mario	»	70,886	»
34.	Cresta Primo	»	70,738	»

35. Pompeo Luigi .	punti	70,650	su 132
36. Mangione Francesco	»	70,595	»
37. Ciccone Saverio	»	70,463	»
38. Patriarca Emilio	»	69,933	»
39. Visone Aniello	»	69,845	»
40. Cremonesi Spartaco	»	69,833	»
41. Strano Giuseppe	»	69,326	»
42. Mangiapane Antonio	»	69,087	»
43. Taranto Fausto	»	69,033	»
44. Pace Antonino .	»	68,500	»
45. Ferraro Calogero	»	68,463	»
46. Passaretti Umberto	»	68,360	»
47. Ventrella Giuseppe .	»	68,260	»
48. Galeone Giovanni	»	68,160	»
49. Colavolpe Antonio .	»	67,837	»
50. Gianfranchi Ruggero	»	67,832	»
51. Lugoboni Ubaldo	»	67,783	»
52. Falciglia Antonino .	»	67,652	»
53. Zagordo Cosimo	»	66,778	»
54. Ridolfo Francesco .	»	66,592	»
55. Incandela Francesco	»	66,584	»
56. Pesente Elio	»	66,576	»
57. Chindamo Giuseppe	»	66,547	»
58. Frisullo Vincenzo	»	66,536	»
59 Rapetti Andrea	»	66,502	»
60. Bova Antonino .	»	66,400	»
61. Storto Armando	»	66,081	»
62. Bellotoma Giovanni	»	65,899	»
63. Guido Pasquale	»	65,598	»
64. Gabusi Giovanni Battista	»	65,198	»
65. Trullo Antonio .	»	65,032	»
66. Carello Benedetto	»	65,000	»
67. Lo Martire Stelio	»	64,997	»
68. Narducci Fiorenzo .	»	64,948	»
69. Casamento Teodoro	»	64,488	»
70. Salari Giuseppe	»	64,436	»
71. Ruglioni Otello	»	64,119	»
72. Faillace Peppino	»	63,926	»
73. Mastrogiovanni Mario	»	63,750	»
74. Gammaldi Mario Eugenio .	»	62,600	»
75. Ceola Mario	»	61,862	»
76 Ugatti Enzo	»	61,748	»
77. Aceti Pietro	»	60,916	»
78. Magoni Beniamino .	»	60,599	»
79. Guariento Leone	»	60,250	»
80. Marcuzzi Umberto .	»	59,992	»
81. Tinti Geltrudino	»	59,776	»
82. Santoro Pasquale .	»	59,760	»
83. Gigliotti Giovanni	»	59,722	»
84. Di Cristofaro Giamberardino	»	59,616	»
85. Callipo Gaetano	»	59,613	»
86. Ipprio Ilario	»	59,480	»
87. Tornavacca Giorgio	»	59,400	»
88. Muriana Giuseppe .	»	58,772	»
89. Ladogana Raffaele .	»	58,532	»
90. Patriarca Mario	»	58,520	»
91. Marinelli Gaspero .	»	58,240	»
92. Abatecola Giovanni .	»	57,545	»
93. Aprile Pietro Maria	»	56,800	»
94. Liotti Francesco	»	56,666	»
95. Alvisi Aldo	»	56,372	»
96. Famiglietti Mario	»	56,366	»
97. Albonetti Alberto	»	56,016	»
98. Sanna Pio .	»	55,766	»
99. Pelagalli Vittorio	»	55,682	»
100. Notargiacomo Manlio	»	55,666	»
101. Ciraolo Giovanni	»	55,333	»
102. Spiezia Giovanni	»	54,866	»
103. Scrudato Salvatore	»	54,132	»
104. Bruno Carmelo	»	53,500	»
105. Goria Marziale	»	53,472	»
106. Tozzi Giuseppe	»	51,116	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(163)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sullo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri ed in particolare l'art. 72 concernente i requisiti richiesti per l'ammissione all'esame nazionale di idoneità a primario;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con il quale sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di medicina generale;

Visti i provvedimenti di ammissione con riserva al detto esame emessi nei confronti del dott. Meo Giovanni, nato a Crotone il 18 giugno 1937, e del dott. Zuccato Fausto, nato a Brescia il 23 febbraio 1941;

Esaminata la documentazione richiesta ai sanitari predetti a chiarimento di quella già allegata alle domande di ammissione all'esame;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dai predetti sanitari;

Visti i verbali della commissione giudicatrice dell'esame medesimo, dai quali risulta che il dott. Meo Giovanni ha conseguito il punteggio di 72/100 (settantadue centesimi) ed il dottor Zuccato Fausto quello di 82/100 (ottantadue centesimi);

Decreta:

Il dott. Meo Giovanni, nato a Crotone il 18 giugno 1937, ed il dott. Zuccato Fausto, nato a Brescia il 23 febbraio 1941 sono inseriti nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1977, con il punteggio, rispettivamente, di 72/100 (settantadue centesimi) e di 82/100 (ottantadue centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(391)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

Nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1977 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 settembre 1977, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a tre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1974.

(13702)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 659 del 20 aprile 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1975;

Visto il proprio decreto n. 1389 del 4 maggio 1977, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 1390 del 4 maggio 1977, con il quale venivano assegnate le condotte mediche ai vincitori;

Preso atto delle rinuncie da parte dei vincitori delle condotte mediche di Casina prima, Casina seconda, Correggio e Rubiera;

Ritenuto che, per effetto di tali rinuncie, occorre procedere all'assegnazione delle citate condotte, tenendo conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 9 dell'11 ottobre 1972;

Decreta:

I seguenti candidati, per i motivi indicati in premessa, *sono dichiarati vincitori delle condotte mediche* a fianco di ciascuno indicate:

1) Bresciani Giovanni, prima condotta medica di Casina;
2) Giannini Pasquale, seconda condotta medica di Correggio;
3) De Filippo Giovanni, condotta medica unica di Rubiera;
4) Marino Antonino, seconda condotta medica di Casina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 12 dicembre 1977

Il medico provinciale: BATTIATI

(13703)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bollate (Milano).

(200/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(154/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorso ad un posto di primario della divisione di broncopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di broncopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per *ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione* personale dell'ente in Belluno.

(152/S)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorso ad un posto di aiuto di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per *ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione* personale dell'ente in Pescara.

(153/S)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manduria (Taranto).

(155/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso ad un posto di assistente di ematologia centro di microcitemia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ematologia - centro di microcitemia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(156/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1977, n. 59.

Norme finanziarie e di attuazione dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 103 *dell'8 novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dell'importo complessivo di lire 2.775 miliardi, assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia con l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, vengono iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977:

ENTRATA

	Esercizi 1977-1980	Esercizio 1977
Al cap. 448 . .	1.804.963.000.000	244.963.000.000

(assegnazioni dello Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia).

SPESA

	Esercizi 1977-1980	Esercizio 1977
Al cap. 6991 . .	1.804.963.000.000	244.963.000.000

(fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

Nei corrispondenti capitoli dei sottospecificati esercizi finanziari verranno iscritte rispettivamente le seguenti somme:

nell'esercizio 1981: 520 miliardi;

in ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1996: 20 miliardi, per un totale di 300 miliardi;

nell'esercizio 1977: 10 miliardi.

I restanti 140.037.000.000 del dianzi specificato importo complessivo di lire 2.775 miliardi vengono imputati come sottospecificato nello stato di previsione del piano finanziaro per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio 1977 a recupero della somma di pari importo già prelevata dal sottocitato capitolo 6990 per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546:

ENTRATA

	Esercizi 1977-1980	Esercizio 1977
Al cap. 558	140.037.000.000	140.037.000.000

(assegnazioni dello Stato di altri enti, di associazioni e di privati per il fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia).

SPESA

	Esercizi 1977-1980	Esercizio 1977
Al cap. 6990 . . .	140.037.000.000	140.037.000.000

(fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia).

Di conseguenza gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sui capitoli di cui al precedente comma vengono ridotti degli importi sotto specificati:

ENTRATA

	Esercizi 1977-1980	Esercizio 1977
Cap. 558	49.963.000.000	19.963.000.000

SPESA

	Esercizi 1977-1980	Esercizio 1977
Cap. 6990	49.963.000.000	19.963.000.000

Gli interventi effettuati a carico degli stanziamenti iscritti con il prelevamento della somma complessiva di L. 140.037.000.000 di cui al precedente terzo comma, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'art. 1, lettera g), della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 2.

I prelievi delle somme dal fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia (cap. 6991) di cui al precedente art. 1 e la loro iscrizione ai capitoli istituiti con le leggi regionali di attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale stessa, da registrarsi alla Corte dei conti sentita la speciale commissione consiliare.

Gli interventi previsti dalle leggi regionali emesse in attuazione del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti ed indilazionabili ai sensi dell'art. 1, lettera g) di detta legge e quindi — in attesa dell'approvazione del piano regionale previsto nella legge medesima — ne può essere continuata l'esecuzione. Dal precitato fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, possono pertanto essere altresì prelevate, con le stesse modalità indicate nel precedente comma, le somme da iscrivere nei capitoli istituiti con le leggi regionali dianzi specificate.

Art. 3.

In deroga al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa, finanziati con prelievo dal fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ai sensi del precedente art. 2, non impegnate alla chiusura dell'esercizio di competenza, saranno trasferite, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la speciale commissione consiliare, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o — qualora sia venuta a cessare tale necessità — sul dianzi specificato fondo di solidarietà.

Il limite previsto dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, non si applica con riguardo al trasferimento delle quote degli stanziamenti iscritti nel fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, di cui al precedente comma.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 novembre 1977

COMELLI

(13652)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1977, n. **62**.

Istituzione della consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 7 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, in armonia con i principi stabiliti dall'art. 4 del proprio statuto, opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e pone in essere iniziative a favore dei lavoratori emigrati per consolidare i loro rapporti con la terra di origine, per agevolare i loro rientri nel territorio regionale ed il loro reinserimento nelle attività produttive.

La regione Veneto promuove forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità, di cui all'articolo precedente, è istituita la consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, con sede presso la giunta regionale.

Art. 3.

La consulta è composta da:

a) un rappresentante della Regione eletto nel proprio seno dal consiglio regionale;

b) diciotto rappresentanti degli emigrati veneti nei paesi europei ed extraeuropei da non meno di tre anni, designati dalle associazioni degli emigrati operanti in Italia ed all'estero e con sede nel Veneto;

c) nove rappresentanti delle associazioni degli emigrati veneti operanti in Italia ed all'estero e con sede nel Veneto, designati dalle stesse;

d) sei rappresentanti dei patronati ed enti a carattere nazionale che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

e) un rappresentante dell'unione delle province del Veneto, designato dall'unione stessa;

f) due rappresentanti delle comunità montane, designati dalle stesse;

g) cinque rappresentanti dei comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'A.N.C.I.

Funge da segretario della consulta un dipendente della Regione con qualifica non inferiore a funzionario, incaricato dalla giunta regionale.

Le modalità di designazione ed i requisiti delle associazioni degli emigrati, di cui alle lettere *b*) e *c*), sono disciplinati dal regolamento interno, di cui al successivo art. 10.

In sede di prima applicazione della presente legge ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua le associazioni degli emigrati operanti in Italia e all'estero e con sede nel Veneto da almeno due anni e determina, avuto riguardo alla consistenza numerica degli aderenti e alla capacità organizzativa, il numero dei rispettivi rappresentanti. Nei successivi sessanta giorni, su richiesta del presidente della giunta regionale, le associazioni degli emigrati nonché gli enti di cui al presente articolo designano i propri rappresentanti. Entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di nomina, il presidente della giunta regionale insedia la consulta.

Art. 4.

I membri della consulta durano in carica sino alla scadenza o scioglimento del consiglio regionale.

La loro designazione va effettuata all'inizio di ogni legislatura, non oltre sessanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale. Nei successivi trenta giorni il presidente della giunta regionale provvederà alle rispettive nomine con proprio decreto.

Il regolamento interno, di cui all'art. 10 della presente legge, dovrà prevedere i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi della consulta.

Art. 5.

La consulta, che deve essere convocata almeno due volte all'anno:

a) studia il fenomeno migratorio nelle sue cause e negli effetti che esso determina nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e degli immigrati e loro famiglie;

b) esprime pareri e formula proposte agli organi regionali in materia di emigrazione sui problemi connessi alla programmazione e su quanto può interessare la piena occupazione e il superamento degli squilibri territoriali;

c) fornisce indicazioni e propone iniziative agli organi regionali sui vari problemi che interessano l'emigrazione veneta, il ritorno degli emigrati e il loro inserimento nella realtà regionale;

d) esprime pareri sull'attuazione delle leggi regionali a favore degli emigrati;

e) propone conferenze ed incontri sui problemi dell'emigrazione.

Art. 6.

La consulta elegge tra i suoi componenti il presidente.

Elegge, inoltre, con voto limitato ad uno, il consiglio direttivo, composto di sei membri; il presidente della consulta ne fa parte di diritto e lo presiede.

Art. 7.

Il consiglio direttivo:

a) elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, con funzioni anche di vicepresidente della consulta in caso di impedimento del presidente;

b) delibera sulla convocazione della consulta e ne predispone l'ordine del giorno;

c) collabora con il presidente nella esecuzione delle deliberazioni della consulta;

d) cura i rapporti con i comuni, le province, le comunità montane, le associazioni e gli altri enti interessati ai problemi dell'emigrazione;

e) predispone il preventivo di spesa, nei limiti dello stanziamento regionale, per lo svolgimento delle attività.

Art. 8.

Il presidente:

a) convoca la consulta ed il consiglio direttivo;

b) predispone l'ordine del giorno del consiglio direttivo.

Art. 9.

Compete ai membri della consulta, di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della presente legge, il rimborso delle spese di viaggio, nonché il pagamento delle diarie e delle missioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno di cui al successivo articolo, e le norme, in quanto applicabili, di cui alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 5.

Art. 10.

Entro novanta giorni dal suo insediamento, la consulta predispone il regolamento interno, che, su proposta della giunta regionale, viene approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 10.000.000 per l'esercizio 1977 e in L. 70.000.000 per gli esercizi successivi, si fa fronte: per l'esercizio 1977, mediante riduzione di L. 10.000.000 del cap. 3222 «Contributi alle istituzioni che gestiscono centri di riabilitazione per minorati di cui al secondo comma dell'art. 10, legge regionale 30 maggio 1975, n. 57», dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977;

per l'esercizio 1978 e successivi, mediante l'incremento delle entrate di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970, e successive modificazioni.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 3222 . . . . L. 10.000.000

In aumento:

Cap. 3851. — Consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione (capitolo di nuova istituzione) . . . . L. 10 000 000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 novembre 1977

TOMELLERI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 ottobre 1977, n. 61, concernente norme di attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione n. 49 del 31 ottobre 1977 e riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 337 del 12 dicembre 1977, alla seconda riga, dove è scritto: « le residenze in funzione... », leggasi: « le residenze, in funzione... ».

(13653)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1977, n. 32.

Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 15 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere l'ulteriore apprezzamento e collocamento sui mercati dei prodotti dell'agricoltura del Trentino, garantendo l'origine e la qualità e favorendo l'individuazione da parte dei consumatori, è autorizzata, nel rispetto delle disposizioni statali, degli accordi e delle convenzioni internazionali, l'adozione di uno speciale marchio collettivo provinciale secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

L'adozione del marchio, la determinazione dei suoi elementi caratteristici, l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, nonchè l'esercizio di ogni altra funzione inerente l'applicazione della presente legge, spetta alla giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale di cui al successivo art. 10.

Detto marchio è registrato a cura della provincia secondo le vigenti norme di legge in materia, sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali.

Art. 3.

Il diritto d'uso del marchio è riservato ai produttori singoli od associati per i prodotti di comprovata origine trentina aventi i requisiti di qualità stabiliti dal rispettivo disciplinare di produzione.

Art. 4.

Il disciplinare di produzione dovrà indicare per ciascun prodotto:

a) la zona di produzione delimitata;

b) le rese massime consentite per ettaro;

c) le caratteristiche sostanziali fisico-chimiche ed organolettiche;

d) i requisiti intesi alla maggiore qualificazione dei prodotti e ad una migliore tutela del consumatore sotto il profilo della salubrità e dell'igiene.

Art. 5.

L'autorizzazione all'uso del marchio è rilasciata dall'assessore competente in materia di commercio, su domanda degli interessati e su conforme parere della commissione provinciale per il marchio.

L'autorizzazione è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione di utilizzazione.

Art. 6.

Le funzioni di controllo sul corretto uso del marchio spettano all'assessorato provinciale competente in materia di commercio, secondo le disposizioni contenute nella presente legge, nell'eventuale regolamento di esecuzione, nei disciplinari di produzione e nella convenzione di utilizzazione.

I controlli devono essere eseguiti alla produzione e possono essere svolti in qualsiasi momento delle fasi di commercializzazione e di distribuzione.

Per l'esecuzione dei controlli il competente assessorato può avvalersi dell'opera di enti, istituti ed organismi operanti nei settori interessati, previa stipulazione di apposite convenzioni.

Art. 7.

Nel caso di abusi relativi all'utilizzazione del marchio o di inadempienza alle prescrizioni previste dalla presente legge, i concessionari sono soggetti alla sospensione per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno e, nei casi più gravi, alla revoca del decreto di concessione del marchio.

I soggetti di cui al comma precedente, nonchè chiunque faccia illegittimamente uso del marchio, sono sottoposti alle sanzioni penali e civili previste dalla legislazione statale.

Art. 8.

I provvedimenti di autorizzazione, di diniego, di sospensione e di revoca dell'uso del marchio, nonchè i disciplinari di produzione di cui al precedente art. 4, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Fino a quando non sia costituito e funzionante il tribunale amministrativo regionale, contro i provvedimenti di cui al precedente art. 8 è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Art. 10.

Per gli scopi ed in applicazione della presente legge è istituita, presso l'assessorato provinciale competente in materia di commercio, una commissione provinciale per il marchio, così composta:

1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia per il commercio, che la presiede;

2) il presidente della camera di commercio, o un suo delegato;

3) un rappresentante dell'istituto per il commercio estero;

4) un funzionario dei servizi agrari provinciali, designato dall'assessore competente;

5) un funzionario dell'assessorato provinciale per le attività sociali e sanità, designato dall'assessore competente;

6) un rappresentante dell'istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige;

7) un rappresentante della federazione provinciale delle cooperative;

8) - 9) - 10) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole di categoria più rappresentative;

11) un rappresentante del commercio all'ingrosso dei prodotti agricoli designato dall'associazione di categoria;

12) un rappresentante dei consumatori.

La commissione può avvalersi dell'opera di persone particolarmente esperte nei settori interessati.

Funge da segretario un funzionario dell'assessorato al quale è affidata la materia del commercio.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 11.

La commissione di cui al precedente art. 10, ha i seguenti compiti:

a) propone i criteri per l'adozione del marchio;

b) individua i prodotti oggetto del marchio;

c) esprime il proprio parere sui disciplinari di produzione proposti dagli interessati;

d) esprime il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione all'uso del marchio, alla sua sospensione od alla sua revoca;

e) esprime il parere sulle modalità di utilizzazione del marchio;

f) propone i programmi pubblicitari e promozionali per la valorizzazione e diffusione del marchio;

g) esprime il parere sulla determinazione delle quote a carico degli utilizzatori del marchio e sulle relative modalità;

h) esplica ogni altro compito che le venisse demandato;

i) esprime il parere sull'uso, congiuntamente al marchio, di denominazioni o specificazioni geografiche.

Art. 12.

La giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al precedente art. 11, provvede alla promozione della conoscenza e della divulgazione del marchio nonchè a tutelare e valorizzare sui mercati interni ed esteri i prodotti fregiati dal marchio provinciale mediante iniziative adeguate e programmate.

Art. 13.

La misura dei diritti relativi alla utilizzazione del marchio è fissata annualmente dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per il marchio.

Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal versamento dei diritti di cui al primo comma le associazioni dei produttori nelle quali almeno 2/3 del prodotto siano conferiti da coltivatori diretti, mezzadri, coloni o affittuari.

Art. 14.

Per i fini di cui alla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere di L. 50.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggiore onere annuo valutato in L. 500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . .	L.	500.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	50.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	50.500.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. III. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	500.000
Cap. 1825 - Categ. II (di nuova istituzione). — Spese inerenti al marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino	»	50.000.000
Totale variazioni in aumento . . .	L.	50.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 novembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1977, n. 33.
Difesa attiva e passiva dai terremoti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 15 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito dei servizi dei lavori pubblici è istituito l'ufficio geologico provinciale incaricato di provvedere ai rilevamenti ed accertamenti, nel territorio provinciale, di ordine geologico e geognostico.

L'ufficio ha la possibilità di svolgere attività di rilevamento geosismico ai sensi dell'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 176.

Per l'attività di cui sopra, l'ufficio sarà dotato di adeguate attrezzature e mezzi.

Art. 2.

La giunta provinciale comunicherà al Governo, per le misure conseguenti alla delimitazione delle zone sismiche e per la loro classificazione in conformità della normativa nazionale, i dati delle rilevazioni sismografiche che saranno attuate entro il 1980 in tutto il territorio provinciale.

Art. 3.

I regolamenti edilizi comunali e comprensoriali delle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 2, dovranno adeguarsi alla vigente normativa nazionale.

Art. 4.

La giunta provinciale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con enti od istituti per l'interpretazione delle rilevazioni sismografiche.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 140.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 140.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in L. 10.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	10.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	140.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	150.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. III. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia	L.	10.000.000
Cap. 4015 - Categ. IX (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di mezzi ed attrezzature per l'ufficio geologico provinciale	»	140.000.000
Totale variazioni in aumento	L.	150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 7 novembre 1977

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13124)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 agosto 1977, n. **17-104**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 per quanto attiene il programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, alla qualifica di coordinatore pedagogico del ruolo dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'*8 *novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 18, 27, 29 e 45 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 6193 di data 5 agosto 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il programma d'esame per l'accesso al ruolo dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia consta di una prova scritta e di una prova orale.

Art. 2.

La prova scritta verterà su uno o più argomenti relativi alle seguenti materie:

1) *Pedagogia*:

analisi storico-critica degli orientamenti e delle correnti principali dell'esperienza educativa e del pensiero pedagogico;

la funzione della scuola nella problematica della educazione e nel contesto socio-politico attuale;

pedagogia della scuola dell'infanzia: storia, problemi, prospettive;

le istituzioni educative dell'infanzia;

i diritti del bambino nella prospettiva pedagogica e nelle carte internazionali;

conoscenza critico-storica e descrittiva degli «Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali» (decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647);

analisi comparativa metodologico-didattica tra diverse esperienze di educazione infantile;

autorità e libertà nell'educazione: autoeducazione ed eteroeducazione;

i fondamenti dell'educazione sessuale;

i problemi della società educativa;

problemi e modalità della gestione sociale della scuola;

la scuola dell'infanzia e i suoi rapporti con le altre istituzioni sociali (famiglia, Stato, chiesa, scuola elementare, ecc.).

In particolare:

analisi critico-storica dei problemi e degli indirizzi di pedagogia familiare;

problemi e prospettive dell'educazione permanente;

la pedagogia speciale: i suoi problemi e i suoi metodi;

studio critico-comparativo della problematica attinente alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti.

2) *Psicologia generale*:

definizione;
fondamenti epistemologici;
metodologia;
le basi del comportamento umano;
la personalità;
teoria dell'apprendimento;
la percezione;
il pensiero;
la memoria;
il linguaggio;
affetti ed emozioni;
aspetti dinamici delle motivazioni;
i ruoli sociali e i disadattamenti sociali, applicazioni della psicologia.

3) *Psicologia dell'età evolutiva*:

analisi storica della psicologia dell'età evolutiva;

analisi critica delle principali teorie in psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento alle teorie psicoanalitiche, alla teoria dello sviluppo cognitivo e alla teoria dello stimolo-risposta;

l'evoluzione della personalità e i fattori che la condizionano con particolare riferimento ai fondamenti biologici, l'apporto dell'ambiente, la funzione regolatrice del linguaggio, il processo di socializzazione;

il bambino e le istituzioni educative, con riferimento al decondizionamento socio-culturale, l'integrazione degli handicappati, l'orientamento educativo.

4) *Psicologia sociale*:

teoria e sperimentazione in psicologia sociale;

psicologia dei piccoli gruppi;

strutture della personalità e interazione umana;

la comunicazione interpersonale;

aspetti psicologici delle attuali problematiche del lavoro, con riferimento alla problematica della interazione sociale nei processi di cambiamento;

scuola e partecipazione democratica; rapporti di interazione tra scuola e comunità sociale.

5) *Sociologia della famiglia*:

lo sviluppo storico della famiglia occidentale;

il rapporto famiglia-società nella società contemporanea.

Art. 3.

La prova orale è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle necessarie conoscenze teoriche nonchè l'attitudine e la capacità dello stesso all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica da conferire.

Tale prova verte sulle seguenti materie:

1) le materie della prova scritta;

2) nozioni sulla organizzazione scolastica e la programmazione educativa, con riferimento ai problemi della innovazione educativa, della ricerca e della sperimentazione, l'organizzazione delle tecniche educative, l'animazione e conduzione dei gruppi nella comunità scolastica;

3) le funzioni che la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, assegna ai coordinatori pedagogici;

4) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale con particolare riferimento agli argomenti inerenti:

l'atto amministrativo;
l'invalidità degli atti amministrativi;
la responsabilità nel diritto amministrativo;
il rapporto di pubblico impiego;
l'organizzazione amministrativa italiana;
la gestione economico finanziaria dello Stato;
la giustizia amministrativa e i suoi organi;
ordinamento delle scuole dell'infanzia nel sistema scolastico italiano e provinciale;
stato giuridico del personale della scuola dell'infanzia;
autonomia amministrativa e contabile della scuola della infanzia;

5) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto familiare;

6) statuto della regione Trentino-Alto Adige e legislazione fondamentale in materia di ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento.

Art. 4.

Il programma di cui al presente decreto rimarrà operante fino a quando sarà costituito il comitato provinciale per l'innovazione e la sperimentazione previsto dall'art. 18 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, alla cui approvazione è subordinato il riconoscimento della ulteriore operatività.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 16 agosto 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1977
Registro n. 41, *foglio n.* 143

(13465)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 novembre 1977, n. 20-107/Legisl.

Regolamento di esecuzione dell'art. 49 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31, per quanto attiene i criteri di inquadramento nei ruoli provinciali del personale di ruolo di altre amministrazioni comandato presso la provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 6 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 49 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 9452 di data 25 novembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Il personale di ruolo presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni o di altri enti o istituti pubblici che si trovi, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 (11 novembre 1977), in posizione di comando presso la provincia autonoma di Trento verrà inquadrato nei ruoli provinciali secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2.

L'inquadramento avverrà su domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione previo nulla-osta della relativa amministrazione di provenienza e previo accertamento da parte della giunta provinciale, su parere del consiglio di amministrazione, del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo, nonchè del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la provincia.

Art. 3.

L'inquadramento avrà luogo salvaguardando la posizione di carriera e il trattamento economico acquisiti presso gli enti di provenienza, predisponendo, alla stregua delle carriere e delle qualifiche provinciali, apposite tabelle di equiparazione.

Art. 4.

Le tabelle di equiparazione di cui al precedente articolo saranno predisposte in occasione dell'adozione dei successivi provvedimenti relativi ai singoli enti avendo riguardo ai necessari adattamenti richiesti dalle peculiari caratteristiche di singole posizioni o di diversi profili di carriera esistenti presso i medesimi enti.

Art. 5.

Qualora il trattamento economico costituito dallo stipendio, assegno perequativo o indennità di funzione o assegno di cui all'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e indennità integrativa speciale spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

Art. 6.

Ai fini dell'inquadramento sono comunque fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 49 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 novembre 1977

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 46, *foglio n.* 114

(13466)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. 32.

Modifica alla legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 - Istituzione della consulta femminile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, è soppresso.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, è sostituito dai seguenti:

« Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'ufficio di presidenza del consiglio.

La commissione consiliare competente, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, propone al consiglio regionale le associazioni, gruppi o movimenti che vengono chiamati a far parte della consulta.
Le rappresentanti, sia effettive che supplenti, sono designate dalle associazioni, gruppi o movimenti di cui al comma precedente e sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale. Esse restano in carica fino alla scadenza della legislatura ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 settembre 1977

SANTARELLI

(*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 31 *agosto* 1977).

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1977, n. **33.**

Modificazioni dell'art. 64 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente l'ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 20 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

Articolo unico

L'art. 64 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è così modificato:

Art. 64.

Consiglio del personale

Il consiglio del personale è composto da quattordici coordinatori di settore, nominati, su designazione del consiglio regionale, dal presidente della giunta regionale con suo decreto e da quattordici rappresentanti del personale nominati anch'essi dal presidente della giunta regionale, su designazione del personale regionale effettuata mediante apposite votazioni, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali.

I componenti del consiglio del personale restano in carica tre anni. I coordinatori di settore non possono essere immediatamente confermati.

Il consiglio del personale è presieduto dal presidente della giunta regionale il quale può delegare in sua vece un assessore.

Il consiglio del personale esprime pareri motivati e formula proposte sulla costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 35, sulla costituzione dei settori omogenei, sui criteri relativi alla organizzazione amministrativa e all'impiego del personale nonché su quanto altro previsto dalla normativa vigente.

In questo ambito esercita, altresì, le competenze attribuite ai consigli di amministrazione dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato in quanto applicabili.

I componenti del consiglio del personale non possono far parte contemporaneamente della commissione di disciplina di cui all'art. 66. Essi debbono assentarsi quando si trattino affari nei quali siano direttamente interessati.

Alle votazioni di cui al primo comma si provvederà con le modalità che verranno stabilite con successivo regolamento consiliare che verrà proposto dalla giunta regionale, previa contrattazione con i sindacati e che dovrà essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di cui al precedente comma devono essere espletate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima costituzione del consiglio e sino alla nomina dei coordinatori di settore, il consiglio regionale designa al loro posto quattordici funzionari direttivi.

Gli stessi criteri previsti per la indicazione della rappresentanza del personale, si applicano per la costituzione della commissione di disciplina.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 5 settembre 1977

SANTARELLI

(*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il* 31 *agosto* 1977).

(231)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780200)